



Città di Benevento

Ufficio Ambiente

REGOLAMENTO
Di igiene e tutela dell'ambiente

INDICE

ARTICOLO 1 – Campo di applicazione

ARTICOLO 2 – Finalità

ARTICOLO 3 – informazioni e comunicazioni all'utente

ARTICOLO 4 – Ordinanze con tingibili ed urgenti

ARTICOLO 5 – Divieti di abbandono

ARTICOLO 6 – Bonifica

ARTICOLO 7 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

ARTICOLO 8 – Pulizia dei terreni non edificati

ARTICOLO 9 – Rimozione dei rifiuti abbandonati

ARTICOLO 10 – Norme sulla pulizia e decoro degli spazi pubblici

ARTICOLO 11 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

ARTICOLO 12- Controlli

ARTICOLO 13 – Accertamenti

ARTICOLO 14 – efficacia del presente regolamento

ARTICOLO 15 – Sistema sanzionatorio

ARTICOLO 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la tenuta degli spazi pubblici e privati , il divieto di abbandono incontrollato dei rifiuti , la responsabilità dei vari soggetti coinvolti nell'abbandono, provvedimenti consequenziali a carico dei responsabili per colpa e/o dolo ai sensi del Codice sull'Ambiente d.lgs 152/2006.

ARTICOLO 2 – Finalità

Il presente regolamento si pone le seguenti finalità:

1. Tutela dell'ambiente e della salute della persona;
2. Contrasto del fenomeno di sversamento incontrollato dei rifiuti di varia natura sul territorio comunale;
3. Istituzione fonte normativa da cui sorge l'obbligo per il proprietario o detentore di proprietà di attivarsi con diligenza ai fini di contrastare l'abbandono incontrollato dei rifiuti di varia natura, ai fini di accertamento della colpa e/o dolo , ai fini dell'applicazione dell'art. 192 del d.lgs 152/2006.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

ARTICOLO 3 – informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il Comune garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite l'Ufficio Ambiente ; a tale scopo detto Ufficio riceve segnalazioni, reclami e proposte dei cittadini provvedendo a fornire risposta immediata.
2. Il Comune, di concerto con gli organi preposti alla tutela dell'ambiente e delle associazioni ambientaliste e culturali attua programmi di educazione e di comunicazioni ambientali per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nel contrastare il fenomeno incontrollato dell'abbandono.
3. Particolare attenzione è rivolta alla disciplina sul divieto dell'abbandono quale obbligo imposto dalle disposizioni normative in materia al cui rispetto sono tenuti, oltre l'Amministrazione comunale, tutti i cittadini attraverso il corretto smaltimento.

ARTICOLO 4 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa provvedere, il Sindaco emette ordinanza contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di prevenzioni dell'inquinamento, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

ARTICOLO 5 – Divieti di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
2. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, nonché nella rete fognaria.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento, chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il dirigente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede alla esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi 1 e 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona giuridica.

ARTICOLO 6 – Bonifica

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali mediante sostanze potenzialmente inquinanti è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.
2. Il Settore Ambiente del Comune fornirà le necessarie informazioni per l'espletamento dell'iter.

ARTICOLO 7 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie precauzioni onde evitare l'abbandono di rifiuti da parte di terzi.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il dirigente del settore ambiente emana ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 8 – Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità dei terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie precauzioni, curandone con diligenza la manutenzione.
3. In caso di inadempienza il dirigente, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente il termine assegnato procederà direttamente a spese di tali soggetti.

ARTICOLO 9 – Rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fermo restando il divieto di abbandono, ove si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, ove possibile, tramite il Comando di Polizia Municipale, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi ; nei confronti dei responsabili dell'abbandono si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs 152/2006;
2. In caso di inadempienza il dirigente, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente il termine assegnato procederà direttamente a spese di tali soggetti.
3. Nel caso in cui non sia individuabile il responsabile dell'abbandono dei rifiuti, alla rimozione provvederà il Comune se trattasi di area pubblica, provvederà il proprietario o il titolare dei diritti reali e personali di godimento dell'area se trattasi di area ad uso pubblico.

ARTICOLO 10 – Norme sulla pulizia e decoro degli spazi pubblici

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) Lavare veicoli
 - b) Calpestare aiuole e giardini pubblici ove ci sia espresso divieto
 - c) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostri, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; per quest'ultimi con la sola eccezione della ricorrenza del capodanno, del carnevale o manifestazioni pubbliche regolarmente autorizzate, salvo danni causati con l'intenzionalità a persone e cose.
 - d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose.
 - f) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) Sdraiarsi supini o salire con i piedi e/o scarpe sulle panchine;
 - h) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito.
 - i) Soddisfare i bisogni corporali al di fuori dei luoghi ad essi destinati
 - j) E' vietato sputare , sputare gomme americane sul selciato,
 - k) Imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici e privati o facciate, visibili e non ,dalla via pubblica,
 - l) Arrampicarsi sui monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - m) Le violazioni ai divieti di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di Euro 50,00 e l'obbligo , ove necessita, dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 11 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme in materia.

ARTICOLO 12- Controlli

1. I Controlli relativi al rispetto del presente regolamento competono al Corpo di Polizia Municipale che riferisce al settore Ambiente del Comune.
2. La vigilanza ambientale è svolta dall'ARPAC e, per gli aspetti igienico – sanitari, dai Servizi Preposti dell'ASL.
3. restano salve le competenze del Comune in materia di emissioni di ordinanze.

ARTICOLO 13 – Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale e tutte le forze dell'ordine.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune se appositamente delegati dal sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

ARTICOLO 14 – efficacia del presente regolamento

1. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazioni all'Albo Pretorio del comune per 45 giorni, entra immediatamente in vigore.
2. ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

ARTICOLO 15 – Sistema sanzionatorio

1. Chiunque contravviene ai divieti di cui al presente regolamento sarà punito con la sanzione amministrativa di cui al d.lgs 152/2006; E' fatta salva la sanzione di cui all'art. 10 del presente regolamento;
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del dirigente sarà denunciato alle autorità giudiziarie.